



CONFINDUSTRIA

DL Aiuti-quater

Prima nota di commento sulle misure di interesse

19 Novembre 2022

Premessa e sintesi

È stato pubblicato il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito anche: DL o Decreto o DL Aiuti-quater), approvato dal Governo il 10 novembre scorso e che contiene una serie di misure urgenti in tema di contrasto al caro bollette, sicurezza negli approvvigionamenti e produzione nazionale di gas naturale, nonché in materia di c.d. superbonus e mezzi di pagamento.

Il provvedimento fa seguito ai precedenti DL aiuti e stanziava circa 9,1 miliardi di euro per finanziare prioritariamente interventi contro il caro energia, a seguito dell'autorizzazione chiesta e ottenuta in Parlamento per il ricorso all'indebitamento nell'anno 2022 per lo stesso importo (pari alla differenza tra l'andamento tendenziale - 5,1% - e quello programmatico, confermato al 5,6%).

Come per i precedenti, la principale direttrice del provvedimento rimane la necessità di affrontare la crisi energetica e rafforzare la sicurezza negli approvvigionamenti di gas, anche rilanciando la produzione nazionale di idrocarburi (c.d. *gas release*).

In particolare, vengono prorogati per il prossimo mese di dicembre i crediti d'imposta già riconosciuti a supporto del sistema produttivo per fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi dell'energia. Si tratta di un intervento richiesto da Confindustria e certamente positivo, come pure lo sono gli interventi riguardanti il *gas release*.

Il Decreto dispone poi la possibilità, per le imprese, di ottenere dai fornitori la rateizzazione delle bollette, supportata sia dalla riassicurazione, sia dalle garanzie rilasciate da SACE. Il meccanismo desta alcune perplessità, per le possibili ricadute nella "filiera" degli operatori coinvolti da tali operazioni, sebbene vadano evidenziati alcuni miglioramenti apportati al testo, rispetto alle ipotesi iniziali, in linea con quanto richiesto da Confindustria.

Inoltre, per il 2022, viene aumentato da 600 a 3.000 euro il tetto massimo dei *fringe benefit* che non concorrono alla formazione del reddito dei lavoratori. È una misura che, per l'entità dell'incremento, sembra mirata a escludere da tassazione alcuni *benefit* già erogati dalle imprese (es. prestiti al personale, auto aziendale assegnate in uso promiscuo), piuttosto che affrontare seriamente i problemi connessi all'incremento delle bollette dei dipendenti. Sarebbero più opportuni interventi, a regime, di detassazione delle somme erogate dal datore di lavoro al dipendente quale sostegno al reddito in occasioni straordinarie (es. calamità naturali, aiuti covid-19, caro bollette, ecc..).

Più in generale, si tratta di un intervento che non affronta in modo adeguato le problematiche sottostanti, poiché, come più volte ribadito da Confindustria, l'unico modo per sostenere i consumi e la redditività delle imprese "a parità di costo del lavoro", è un taglio strutturale e significativo del cuneo fiscale e contributivo.

Il DL contiene poi un'articolata riscrittura delle norme in tema di superbonus, principalmente con l'obiettivo di contenerne gli effetti finanziari. Tra le altre cose, viene ridotta l'aliquota al 90%, a decorrere dal 2023, ma si proroga, al contempo, l'applicazione del beneficio al 110% per interventi sulle c.d. villette, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, l'immobile sia adibito ad abitazione principale e il contribuente stesso abbia una soglia reddituale massima a 15.000 euro, calcolata sulla base del nuovo meccanismo del "quoziente familiare".

Infine, rispetto alla prima bozza circolate, è stata eliminata, perché sprovvista del requisito dell'urgenza, la disposizione che incrementava a 5.000 euro il tetto all'uso del contante; il Governo starebbe pensando di riproporre tale intervento nella legge di bilancio.

Misure in materia di energia e gas

Il Decreto interviene per contenere l'aumento dei prezzi, con misure - alcune in continuità con quelle già adottate da precedenti provvedimenti - che operano in tre direzioni: *i)* agevolazioni fiscali; *ii)* liquidità; *iii)* rilancio della produzione nazionale di gas.

Anzitutto, estende al mese di dicembre 2022 il **credito d'imposta** per le imprese energivore e gasivore, nonché per quelle che non presentano queste caratteristiche, alle medesime condizioni previste dal DL Aiuti-ter. Inoltre, il beneficio è riconosciuto alle imprese energivore anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica dalle stesse prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022.

Quanto all'utilizzo dei crediti d'imposta, il DL dispone che i crediti per il mese di dicembre 2022 dallo stesso introdotti, quelli già previsti dal DL Aiuti-ter per i mesi di ottobre e novembre e quelli previsti dal DL Aiuti-bis per il terzo trimestre 2022 siano utilizzabili in compensazione entro il 30 giugno 2023; entro il medesimo termine, i crediti di imposta possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei suddetti crediti d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, saranno tenute ad inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, i cui contenuti e dettagli saranno determinati con un apposito provvedimento direttoriale.

Positivo il differimento del termine di compensazione; infatti, Confindustria ha evidenziato in più occasioni la non idoneità dei termini precedentemente fissati a un congruo utilizzo degli incentivi. Permane una criticità connessa alla preclusione delle cessioni parziali dei crediti di imposta.

Le risorse stanziare per tali interventi ammontano a circa 3 miliardi di euro per il 2022.

Il Decreto dispone poi degli interventi anche sul fronte della **liquidità**, al fine di supportare le imprese colpite dal caro bollette.

In particolare, contiene una disposizione tesa a favorire la rateizzazione delle bollette da parte delle imprese con utenze collocate in Italia. Tali imprese, con riferimento ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, possono richiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per la spesa per energia e gas introdotti dal DL in esame e di quelli di cui all'articolo 1 del DL Aiuti-ter relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

I fornitori, decorsi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte delle imprese clienti, hanno l'obbligo di offrire loro una proposta di rateizzazione, che preveda un numero di rate mensili compreso tra dodici e trentasei e, ove applicato, un tasso di interesse non superiore al rendimento dei BTP di pari durata, ma solo in presenza:

- dell'effettiva disponibilità, da parte di almeno una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo credito e cauzioni, a stipulare, con l'impresa che richiede la rateizzazione e nell'interesse del fornitore, una copertura assicurativa sull'intero credito

rateizzato (in caso di inadempimento di 2 rate, anche non consecutive, l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio);

- dell'effettivo rilascio, da parte di SACE, di una riassicurazione a favore della compagnia di assicurazione di cui al precedente punto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del DL 21/2022. Le compagnie già convenzionate con SACE sono: Generali Italia; Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni; Società Reale Mutua di Assicurazioni; SACE BT; Cattolica Assicurazioni.

Tale riassicurazione - da poco operativa a seguito dell'autorizzazione comunitaria e tesa a coprire il 90% degli indennizzi generati dagli inadempimenti delle imprese clienti con fatturato fino a 50 milioni - viene prorogata dal Decreto, in linea con quanto proposto da Confindustria, al fine di coprire le fatture emesse fino al 30 giugno 2024 (invece dell'iniziale 30 giugno 2023) e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023 (invece che fino al 31 dicembre 2022).

A copertura di tale misura, il Decreto innalza da 2 a 5 miliardi di euro per il 2022 la dotazione della sezione speciale del Fondo istituito presso il MEF dall'art. 1, co. 14 del DL Liquidità (DL n. 23/2020).

Si dovranno ora attuare, con la massima tempestività, le modifiche introdotte dal DL Aiuti-ter, che ha rimosso la soglia di 50 milioni di euro di fatturato e previsto, a determinate condizioni, la gratuità della riassicurazione di SACE.

Viene, dunque, attenuato, rispetto a quanto previsto dalle prime bozze del provvedimento circolate, l'impatto del provvedimento sui fornitori di energia. L'obbligo in capo a tali imprese di concedere rateizzazioni viene confermato, ma sussiste solo in presenza di una totale copertura assicurativa del rischio di inadempimento (copertura a sua volta favorita dalla presenza di una riassicurazione pubblica concessa da SACE).

Resta tuttavia, per le imprese fornitrici, la questione del maggiore fabbisogno di liquidità connesso all'eventuale rateizzazione.

Al riguardo, a sostegno delle esigenze di liquidità dei fornitori di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione concessi, il Decreto, nel ribadire che gli stessi fornitori possono richiedere finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia SACE, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del c.d. DL Aiuti (lo schema denominato "SupportItalia"), proroga quella stessa garanzia fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con la recente proroga del Quadro Temporaneo.

Al fine di assicurare il maggior supporto alle imprese fornitrici, andrebbe valutato un rafforzamento dello schema SupportItalia a loro beneficio. In particolare, oltre a valutare un innalzamento delle attuali coperture, si dovrebbe prevedere la gratuità della garanzia e la garanzia dovrebbe estendersi a copertura dei finanziamenti concessi a imprese che presentino posizioni deteriorate, escluse le sofferenze.

Si segnala infine che, con una disposizione che desta perplessità e lascia adito ad alcuni dubbi di carattere interpretativo e operativo, la norma subordina il rilascio della garanzia a favore dei fornitori a due condizioni riferite alle imprese clienti. Si prevede infatti che:

- l'impresa che richiede la rateizzazione non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione stessa in suo favore, nonché di ogni altra impresa - con sede in Italia - del medesimo gruppo. Qualora tali imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto per i 12 mesi successivi;

- l'impresa aderente al piano di rateizzazione deve assumere l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi extra-Ue.

Sul piano della **sicurezza negli approvvigionamenti** nazionali di gas, il decreto specifica anzitutto che, ai fini dell'accesso delle concessioni di coltivazione di idrocarburi alle procedure di approvvigionamento avviate dal GSE ai sensi dell'art. 16 del DL n. 17/2022 (c.d. *gas release*), nonché per le attività di ricerca, si dovrà tener conto solo dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale ed europea, con esclusione, quindi, delle ulteriori condizioni poste dal PITESAI.

Inoltre, il DL estende l'accesso a tali procedure anche ai titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi. La coltivazione di tali concessioni è consentita, in deroga alla legislazione vigente (art. 4, legge n. 9/1991), per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure del GSE e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi di monitoraggio e verifica - da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa.

Inoltre, il DL consente il rilascio di **nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi** in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi. Anche in questo caso, i soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure del GSE.

Il DL poi dimezza da 6 a 3 mesi il termine entro il quale devono concludersi i procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di intervento sugli impianti di coltivazione e dispone che, nelle more della conclusione di tali procedure autorizzative, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni di coltivazione di gas debbano mettere a disposizione del GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi produttivi attesi sempre da tali investimenti.

Intervenendo sulla precedente disciplina, il DL prevede che il GSE offra i diritti sul gas acquisiti nella sua disponibilità all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota, a clienti finali industriali gasivori, che abbiano consumato nel 2021 un quantitativo di gas per usi energetici non inferiore al volume previsto dall'art. 3, co. 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Inoltre, il contratto deve prevedere: *i)* che la quantità di diritti debba essere rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente; *ii)* il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

Il DL dispone poi la rimodulazione temporale di ulteriori disposizioni emergenziali:

- al 10 gennaio 2024 il termine del **regime di maggior tutela nel mercato nel gas**;
- dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine per il **servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi** a opera del GSE;

- dal 20 dicembre 2022 a 15 aprile 2023 il termine per la restituzione del **prestito infruttifero riconosciuto al GSE** (4 miliardi di euro) per l'erogazione un servizio di riempimento di ultima istanza.

Sempre in conseguenza dell'emergenza energetica, è prevista, dal 19 novembre e fino al 31 dicembre 2022, la rimodulazione delle **aliquote IVA e delle accise su alcuni carburanti** già prevista dai decreti precedenti. Nello specifico, si modifica l'accisa sulla benzina, in misura pari a 478,40 euro per mille litri; degli oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; del gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; del gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; del gasolio commerciale usato carburante pari a zero. Inoltre, è confermata al 5% l'aliquota IVA sul gas naturale usato per l'autotrazione. Gli oneri derivanti da tale misura sono stimati in circa 1,3 miliardi di euro per il 2022.

Inoltre, il DL precisa che i contributi introdotti dall'art. 14, co. 1 del DL Aiuti-ter a sostegno delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci - ai sensi dell'articolo 24-ter, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 504/1995 - possono essere erogati solo a favore di imprese che abbiano sede legale o stabile organizzazione in Italia.

Welfare, superbonus e altre misure

In tema di **welfare aziendale**, il DL innalza, per il periodo di imposta 2022, da 600 a 3.000 euro il limite annuo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori (confermando l'inclusione, disposta dal DL Aiuti-bis, anche delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette) esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art 51, co. 3, del TUIR. Al riguardo, si segnala che il DL precisa che tale misura opera in deroga all'art. 51, co. 3, prima parte del terzo periodo del TUIR - che fissa a soglia massima ordinaria di beni e servizi ceduti - chiarendo, quindi, che la misura dispone un incremento dell'importo ivi stabilito per il solo 2022.

Si segnala che l'incremento del limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per i benefit erogati ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR è applicabile in via automatica anche ai fringe benefit di cui al successivo comma 4 (auto aziendali assegnate in uso promiscuo, prestiti al personale, immobili concessi ai dipendenti). Ciò comporterà la necessità per i sostituti di rivedere il trattamento fiscale di tali fringe benefit in sede di conguaglio a fine anno per accertare se gli stessi, per effetto del nuovo limite, siano ancora assoggettabili a tassazione ed eventualmente restituire le ritenute già applicate.

Inoltre, si evidenzia che, per molte imprese, date le ridotte risorse finanziarie disponibili nel 2022 a causa del costo dell'energia, l'erogazione di tali sussidi ai dipendenti (bonus carburante, bonus bollette) è avvenuta ampliando la platea di benefit già erogabili, a scelta dei dipendenti, in sostituzione dei premi di risultato in denaro detassati. Purtroppo, per molti piani di welfare aziendale i termini per i dipendenti per esprimere tale scelta sono in larga parte scaduti e per utilizzare tale agevolazione si richiederebbe una complessa modifica degli accordi e regolamenti aziendali, peraltro di dubbia legittimità sul piano fiscale e previdenziale.

Per tali ragioni, sarebbe opportuno, piuttosto che continuare sulla politica dei bonus per fare fronte a singoli eventi eccezionali (calamità naturali, Covid-19, costo dell'energia), introdurre a regime nel nostro ordinamento tributario una norma generale di detassazione delle somme, dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali, concesse dal datore di lavoro al dipendente in occasioni straordinarie.

In tema di **c.d. superbonus**, il DL riduce dal 110% al 90% l'aliquota della detrazione applicabile per le spese sostenute nel 2023, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e dalle ONLUS, fatta eccezione per gli interventi: *i)* per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022; *ii)* che comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Viene invece prorogata l'applicazione della detrazione al 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari (c.d. villette), che sarà applicata alle spese sostenute non più entro il 31 dicembre 2022 ma entro il 31 marzo 2023, a condizione che, al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Inoltre, il DL prevede, per gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 da parte delle persone fisiche su singole unità immobiliari (cd. villette), l'applicazione della detrazione del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, l'agevolazione spetta a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente stesso abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Ai fini della determinazione di tale reddito, viene introdotto un meccanismo di calcolo basato su una forma "ibrida" di c.d. quoziente familiare (adottato nell'ordinamento tributario francese), che suddivide il reddito complessivo del nucleo familiare per le quote rappresentative del numero dei componenti del nucleo medesimo (come individuate da apposita tabella allegata al decreto). Si segnala che nel calcolo occorre tenere conto sia dei figli per i quali si beneficia delle detrazioni fiscali, sia di quelli per i quali si beneficia dell'assegno unico (art. 19, comma 6, lett. b) del DL n. 4/2022). Il DL, al fine di riconoscere a tali soggetti un contributo per la realizzazione delle altre tipologie di intervento, previste dall'art. 119, co. 8-*bis*, primo e terzo periodo del DL n. 34/2020, autorizza la spesa di 20 milioni di euro nel 2023. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Per gli interventi effettuati da soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Infine, il DL prevede che, per tutti gli interventi di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.

Il Decreto chiarisce, poi, che l'esenzione dalla **seconda rata IMU** per il 2022, limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinata a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (purché i proprietari siano anche i

gestori delle attività ivi esercitate), è concessa nei limiti e alle condizioni del Regolamento *de minimis*.

In tema di **procedure di affidamento per opere PNRR**, il DL prevede che, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti PNRR o PNC che, pur in possesso dei requisiti, non abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per la compensazione degli "extracosti", ma che comunque avviano, entro il 31 dicembre 2022, le procedure di affidamento dei lavori, possono essere assegnati contributi finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, a valere sulle risorse residue disponibili, al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo.

Inoltre, il DL introduce una norma, cd. sblocca-lavori, che, mutuando quanto già previsto dal DL n. 77/2022 per alcuni progetti legati al PNRR, semplifica le procedure relative agli **interventi autostradali di preminente interesse nazionale** (si tratta di 12 interventi individuati in un allegato al DL stesso), al fine di facilitare il rilascio del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP). In particolare, si prevede che per tali interventi, prima dell'approvazione ai sensi dell'art. 27 del CCPP, il progetto definitivo o esecutivo venga trasmesso dalla stazione appaltante o dal concedente al MIT e CSLP. Il MIT, nei successivi 15 giorni, stipula con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti, un protocollo d'intesa da cui emerga la valutazione favorevole rispetto alla realizzazione dell'intervento, ai temi e alle caratteristiche dell'opera, nonché eventuali obblighi a carico delle amministrazioni stesse. Il protocollo viene quindi trasmesso al CSLP che ne tiene conto ai fini del proprio parere sul progetto, da adottare nei successivi 45 giorni e in deroga all'art. 215 del CCPP.

Infine, in materia di **mezzi di pagamento**, il DL riconosce ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri un credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti utilizzati, anche al fine di consentire la partecipazione alla lotteria dei corrispettivi. Il beneficio è riconosciuto per un importo pari al 100% della spesa sostenuta nel corso del 2023, per un massimo di 50 euro per ogni dispositivo e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni per l'anno 2023 ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLGS n. 241/1997.